Le discipline sul territorio

BASILICATA

Lr 4 gennaio 2002, n. 8 (Lr 1/2007; 42/2009; 7/2014; 26/2014; 4/2015 e 5/2016)

Se non è espressamente vietato dal Prg vigente, è possibile recuperare sia i locali interrati (quelli la cui superficie è sottoterra per almeno i 2/3) sia quelli seminterrati. L'intervento è possibile solo su edifici in tutto o in parte destinati a residenza, attività commerciale e terziaria, con il vincolo di destinazione ad attività terziarie o commerciali delle volumetrie recuperate. La legge si applica solo agli immobili realizzati legittimamente o per i quali il titolo abilitativo sia stato rilasciato entro il 31 dicembre 2013.

CALABRIA

Lr 11 agosto 2010, n. 21 (Lr 7/2012 e 46/2616)

Nelle zone omogenee non destinate a uso agricolo e in quelle destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale, i seminterrati possono essere recuperati per destinarli a residenza e ad attività commerciali mentre gli interrati possono essere usati solo per le attività commerciali. Sono considerati seminterrati, i piani la cui superficie si presenta entro terra per almeno 2/3 della superficie laterale del piano e interrati quelli che superano questa quota. In tutti i casi le altezze interne non devono essere inferiori a 2,70 metri.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Lr 11 novembre 2009, n. 19 (Lr 26/2012; e 13/2014)

Gli interrati e i seminterrati degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza possono essere recuperati per destinarli a residenza. La stessa cosa può essere fatta con cantine e taverne, magazzini, depositi e garage. L'altezza dei locali da recuperare non deve essere inferiore a 220 centimetri; la legge non specifica se questa deve essere l'altezza media oppure se è richiesta per ogni parte del locale. È richiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione secondo le tariffe ordinarie.

LOMBARDIA

Lr 10 marzo 2017, n. 7

Recupero consentito solo per i locali posti in parte sotto e in parte sopra il terreno, in aderenza all'edificio, e solo su edifici ad uso residenziale, terziario o commerciale. I locali (altezza minima 2,40 metri) devono essere stati realizzati in base a un titolo abilitativo alla costruzione non successivo all'entrata in vigore della legge regionale. Vanno rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie. Se il recupero dei vani comporta un aumento del carico urbanistico devono essere rispettate le regole relative agli standard di aree e servizi pubblici.

MOLISE

Lr 21 luglio 2008 n. 25 (Lr 6/2009; 15/2010; 3/2014 e 1/2017)

Ammessi al re recupero interrati e seminterrati con intera struttura portante ultimata al 31 dicembre 2016. Il recupero è consentito per gli edifici destinati in tutto o in parte a residenza o ad attività commerciale o terziaria, nei Comuni i cui Prg non ne vietano la ristrutturazione. Le volumetrie recuperate possono essere destinate solo ad attività terziarie o commerciali. L'altezza interna minima è 2,70 metri; i locali devono essere accessibili anche agli invalidi e rispettare le norme in materia energetica e di sicurezza.

PUGLIA

Lr 26 novembre 2007, n. 33 (Lr 38/2013; 28/2016; 37/2016 e 40/2016)

Il recupero di interrati e seminterrati è consentito, Prg permettendo, negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza e/o ad attività commerciale e terziaria. I volumi recuperati possono essere destinati a residenza solo se i locali sono seminterrati. Destinazione a terziario e commerciale permessa sia per i seminterrati che per gli interrati. Interventi possibili solo su edifici legittimamente realizzati entro il 30 giugno 2013, nel rispetto della sicurezza statica e delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità.

SARDEGNA

Lr 23 ottobre 2009, n. 4 (Lr 21/2011)

È possibile riutilizzare come abitazioni i seminterrati situati nelle zone B (completamento residenziale), C (espansione residenziale) ed E (agricole). Recupero vietato nelle aree che il piano idrogeologico indica a rischio elevato o molto elevato e in quelle con la stessa pericolosità relativamente alle frane. L'altezza minima è di 2,40 metri. Gli interventi da realizzare con i titoli abilitativi richiesti devono prevedere aperture di almeno 1/8 della superficie di pavimento per la ventilazione naturale.

SICILIA

Lr 16 aprile 2003, n. 4 (Lr 16/2016, articolo 5)

Il recupero abitativo degli interrati e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti, ma l'altezza dei locali non deve essere inferiore a 2,2 metri. Per realizzare le opere necessarie devono essere pagati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il contributo commisurato al costo di costruzione, in base alle tariffe applicate dal Comune per le opere di nuova costruzione. Deve essere versato anche un contributo aggiuntivo pari al 10% del valore dei locali recuperati.